

Non essendovi altre proposte, metto a partito l'articolo 2 di cui fu già data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Non possono portarsi fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie senza giustificato motivo, senza il permesso rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Il permesso può esser generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa.

Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali, può esser subordinato a fidejussoria di uno o più fideiussori idonei e solidali.

Contro il provvedimento dell'Autorità circondariale è dato il ricorso al prefetto.

Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi.

Debbo avvertire che nella prima parte di questo articolo è incorso un errore. Dove si dice: « senza giustificato motivo, senza il permesso » deve dirsi: « senza giustificato motivo o senza il permesso ».

TREVES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVES. Richiamo l'attenzione della Camera e del Governo su questo articolo 3 che racchiude una disposizione di una gravità veramente incalcolabile e sulla quale bisognerebbe che ci intendessimo tutti quanti molto chiaramente, per essere certi che questa legge, per la quale abbiamo tutte le maggiori simpatie, non possa essere volta al fine torbido di persecuzione di parte. Vedete che parlo con molta chiarezza, perchè la questione è di quelle che si devono affrontare completamente.

Il capoverso di questo articolo dice:

« Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo a quello della propria abitazione ».

Ad una prima lettura sembrerebbe che il porto degli strumenti professionali fosse franco perchè si dice: è giustificato, invece

non è giustificato, perchè dopo si specifica molto chiaramente e si dice che il porto degli strumenti professionali non è per niente franco anzi è soggetto ad un permesso: « Il permesso può essere generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa ». Dunque se si lascia l'articolo nella forma proposta ne risulta questa conseguenza, che il permesso può essere generale o speciale per le armi da fuoco o da caccia ovvero per gli strumenti professionali ed in quest'ultimo caso il permesso è esente da tassa. È dunque tanto vero che ci vuole un permesso per il porto degli strumenti professionali che si dice che questo permesso è esente da ogni tassa. La conseguenza diretta di questa disposizione quale è? I sette o otto mila operai, i quali portano gli strumenti professionali e possono incappare in questa legge, sono tenuti a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza ed a chiedere il permesso per il porto degli strumenti professionali. Ora io domando se questa disposizione non possa larvamente rappresentare il ripristino delle antiche legislazioni, che noi speravamo completamente dissipate dal sole della civiltà presente, con la quale si tenevano le classi operaie in una condizione di vigilanza. Ho bisogno di essere rassicurato su questo punto, perchè, se i miei dubbi non fossero dissipati, per quanto mi possa essere simpatico lo spirito della legge non potrei accettarla. Per questa ragione proporrei un emendamento. A me pare che siamo tutti d'accordo che il mio sospetto sia infondato; quindi tutti potrebbero accettare l'emendamento che io propongo; vale a dire si dicesse per esempio così: il porto degli strumenti professionali è libero soltanto quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli da parte di chi l'esercita sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Conseguentemente si dica: « Il permesso può essere generale o speciale, per le armi bianche, da fuoco o da caccia... » e sospeso tutto il resto del capoverso fino alle parole: « Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevole Treves, lo avverto che non ha diritto di presentare un emendamento senza la firma di dieci deputati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.